

STATUTO ORGANICO

CASA DI OSPITALITA'
CORTESE CAPIZZI BASILE
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)

SOMMARIO

CAPITOLO I° ORIGINE – FINALITA' E MEZZI

- Art. 1 - Origine
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Modalità di attuazione
- Art. 4 - Mezzi finanziari
- Art. 5 - Ambito territoriale di attività

CAPITOLO II° ORIGINE – FINALITA' E MEZZI

- Art. 6 - Strutturazione degli organi
- Art. 7 - Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 - Prima adunanza del consiglio
- Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Processi verbali
- Art. 12 - Presidente
- Art. 13 - Vice Presidente
- Art. 14 - Attribuzione del Presidente

CAPITOLO III° PATRIMONIO – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 15 - Bilancio preventivo e consuntivo
- Art. 16 - Tesoriere
- Art. 17 - Revisore dei conti
- Art. 18 - Patrimonio ed inventari
- Art. 19 - Pubblicazioni Deliberazioni

CAPITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 21 - Entrata in vigore

LO STATUTO

CAPITOLO I°

ORIGINE – FINALITA' E MEZZI

ART. 1 – ORIGINE

La Casa di Ospitalità Cortese Capizzi Basile di S. Angelo di Brolo è una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza . Essa trae origine dall'Ospedale Civico Cortese Capizzi Basile fondato da un tale Cortese e potenziato con atti di liberalità dell'Abate Don Francesco Capizzi e dei fratelli Basile Comm. Emanuele, Comm. Enrico, Cav. Ufficiale Vincenzo e Abate Mariano.

ART. 2 - FINALITA'

Scopo principale della pubblica istituzione è quello dell'attività socio/assistenziale prevalentemente a favore di persone anziane e bisognose di assistenza sia materiale che morale.

Tale attività viene svolta sotto le diverse forme previste dalla legge regionale 9.5.1986 n. 22 e dalle eventuali norme statali o regionali che saranno emanate nel campo socio-assistenziale.

In via prevalente, l'attività viene svolta sotto la forma di accoglienza per ospitalità residenziale sia temporanea che permanente, secondo le diverse tipologie previste dalle vigenti norme regionali.

L'attività assistenziale e residenziale viene svolta sia nell'edificio già adibito ad Ospedale che in altre strutture di cui l'Istituzione avrà eventualmente la disponibilità.

Compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali, organizzative e finanziarie, l'Istituzione promuove e realizza anche altre attività collaterali interne ed esterne sia nel campo culturale che in quello socio-sanitario.

ART. 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le finalità istituzionali dell'Ente vengono realizzate per mezzo dell'organizzazione e della struttura organica del personale proprio nonché a mezzo di apposite convenzioni con persone giuridiche o con privati, con associazioni o cooperative ovvero con singole figure professionali.

L'attività interna dell'Istituzione è disciplinata da apposito regolamento.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati da un regolamento organico, nel rispetto della normativa e dei contratti di lavoro vigenti nella Regione Siciliana.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il perseguimento delle finalità istituzionali del l'Ente provengono:

1. da rette di ricovero;
2. rendite patrimoniali;
3. da contributi di privati ed enti;
4. da donazioni, lasciti, oblazioni, ecc..

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

La pubblica istituzione eroga i propri servizi prevalentemente a favore dei cittadini residenti nel Comune di S. Angelo di Brolo.

Compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali ed organizzative e, ferma restando l'attività preferenziale a favore dei naturali di S. Angelo di Brolo, l'Istituzione può estendere la propria attività anche a favore di cittadini residenti in altri comuni.

CAPITOLO II°

ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE

ART. 6 - STRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI

Sono Organi della pubblica istituzione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.

ART. 7 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri; è organo di amministrazione attiva ed è costituito con decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

1. da quattro membri designati dal Consiglio Comunale di S. Angelo di Brolo, fra i cittadini estranei agli organi elettivi del Comune ed eleggibili a consigliere comunale.

La designazione avviene con unica votazione e con voto limitato a due; risultano eletti i nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti si considera eletto il più anziano di età;

2. L'alto componente viene designato dal Prefetto della Provincia di Messina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i singoli membri sono rieleggibili senza interruzione per non più di una volta.

Per lo scioglimento o la decadenza del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i Consigli Comunali. I relativi provvedimenti spettano all'Assessore Regionale agli Enti Locali e si prescindono dall'acquisizione di alcun parere.

Ove non si concretizzino ipotesi di scioglimento o decadenza dell'intero collegio, i membri che cessano dalla carica per morte, dimissioni o qualunque altra causa sono sostituiti con decreto dell'Assessore Regionale agli Enti Locali, previa designazione da parte dell'Organo che aveva proposto il nominativo da sostituire.

Coloro che, nel corso del quinquennio, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Ove non provveda il Consiglio di Amministrazione la decadenza è dichiarata dall'Assessore Regionale agli Enti Locali, che attiva la procedura della surroga del componente decaduto o per la decadenza dell'intero collegio, ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 8 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

Entro venti giorni dalla notifica del Decreto assessoriale di costituzione il consiglio tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal componente designato dal Prefetto, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il detto componente non provveda, la convocazione è disposta dal componente più anziano per età. Rimane fermo il potere sostitutivo dell'Assessore Regionale agli Enti Locali.

La Presidenza provvisoria spetta al componente designato dal Prefetto o, in sua assenza, al componente più

anziano per età fra i presenti.

Tale funzione viene esercitata fin quando non venga tutoriamente approvata la deliberazione di nomina del Presidente.

Il presente articolo si applica anche nel corso del quinquennio in caso di dimissioni o sfiducia del Presidente e in tutti i casi di vacanza della Presidenza.

ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'intera gestione dell'Ente.

Esso esercita tutte le funzioni previste dalla vigente normativa in materia di assistenza e beneficenza.

Inoltre:

1. delibera in ordine allo statuto dell'Ente ed alle sue eventuali modifiche ed integrazioni;
2. adotta il regolamento organico del personale ed i regolamenti di funzionamento dell'Ente;
3. delibera sul bilancio e sul conto consuntivo;
4. delibera sui contratti e convenzioni;
5. delibera sulle liti e transazioni;
6. fissa i compiti e determina le modalità per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
7. delibera sull'organizzazione generale degli Uffici e dei servizi nonché sulle assunzioni e sul trattamento giuridico ed economico del personale dipendente o convenzionato;
8. adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalle leggi.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Esso è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi al domicilio eletto da ciascun consigliere nell'ambito del territorio comunale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ove la notifica avvenga attraverso il servizio postale la raccomandata A.R. deve essere spedita almeno sette giorni prima.

Nei casi di urgenza la consegna o la raccomandata possono avvenire con un anticipo rispettivamente di ventiquattro o quarantotto ore.

Le votazioni avvengono con le modalità di cui all'art. 184 dell' O.EE.LL. vigente in Sicilia, e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in seduta straordinaria ogni qualvolta che lo richiedano le necessità dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, su domanda motivata e contenente apposito ordine del giorno di almeno tre consiglieri; in tal caso la riunione del collegio deve aver luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

Per quanto non previsto, si applicano le norme contenute nella legge 17.7. 1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni ed, in mancanza ed in quanto compatibili, le norme vigenti nella Regione Siciliana sui funzionamenti dei Consigli Comunali.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono segrete e sono tenute nella sede dell'Ente, salvi casi eccezionali e motivati. Tuttavia sono pubbliche le adunanze in cui si discuta e si deliberi sulle seguenti materie:

1. Elezione del Presidente;
2. Mozione di sfiducia al Presidente;
3. Dichiarazioni programmatiche;
4. Adozione di Regolamenti;
5. Adozione del Bilancio preventivo;
6. Approvazione del Conto consuntivo;
7. Quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri.

Di tali adunanze deve essere dato avviso al pubblico mediante manifesti da pubblicare agli Albi del Comune e dell'Ente nonché nelle vie pubbliche.

ART. 11 - PROCESSI VERBALI

Alle adunanze assiste il Segretario dell'Ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento il Segretario è sostituito dal Segretario comunale o, in mancanza e per gli affari non rinviabili, dal Consigliere presente più giovane di età.

I verbali sono firmati dal Presidente del collegio, dal Segretario e dal Consigliere presente più anziano di età.

Nel verbale devono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

Per le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche deve farsi con stare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il Capo dell'Amministrazione ed il legale rappresentante dell'Ente.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessun consigliere riporta la maggioranza assoluta predetta si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il Presidente è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione, del quale deve godere la fiducia.

Se la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica approva una mozione di sfiducia, il Presidente cessa dalla carica e le sue funzioni sono assunte dal componente designato dal Prefetto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro 20 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Si applicano le norme della legge 17.7.1890 n° 6972 e successive modifiche ed integrazioni relative alle cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità.

ART. 13 - VICE PRESIDENTE

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente fa le veci del presidente il consigliere più anziano di età.

La cessazione dalla carica del Presidente comporta automaticamente la decadenza del Vice Presidente.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

1. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
3. Sovrintende agli Uffici ed al loro buon funzionamento;
4. Ha la legale rappresentanza dell'Ente e lo rappresenta in giudizio;
5. Sottoscrive i mandati, le reversali, la corrispondenza e tutti gli atti di competenza della pubblica Istituzione;
6. Presiede gli incanti e stipula i contratti;
7. Adotta i provvedimenti cautelati o di urgenza nei confronti del personale, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni per i provvedimenti di competenza;
8. Adotta tutti gli altri provvedimenti che gli siano attribuiti dalla legge.

CAPITOLO III°

PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 15 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere predisposti dagli uffici amministrativi dell'Ente ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge.

ART. 16 – TESORIERE

La tesoreria dell'Ente deve essere affidata ad un istituto di credito, nel rispetto e con le formalità previste dalle norme di legge vigenti.

ART. 17 - REVISORI DEI CONTI

Entro il mese di febbraio di ogni anno devono essere nominati tre revisori per l'esame del conto consuntivo dello esercizio precedente.

I revisori sono nominati nel modo seguente:

1. uno è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone, munite del diploma di ragioneria o della laurea in economia e commercio, che non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con il tesoriere, il segretario, il ragioniere, l'economista o alcuno dei componenti il consiglio di amministrazione, cui il conto si riferisce;
2. uno è nominato dal Prefetto tra funzionari pubblici;
3. uno è nominato dall'Assessore agli Enti Locali tra funzionari pubblici.

I revisori possono esaminare il conto e rassegnare relazioni collegialmente o separatamente.

In ogni caso, decorso un mese dalla data di convocazione senza che i revisori abbiano rassegnato alcuna relazione il conto consuntivo è ugualmente sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, il quale può deliberare prescindendo da alcuna relazione o parere.

ART. 18 - PATRIMONIO ED INVENTARI

Il Presidente ed il Segretario dell'Ente sono responsabili della conservazione del patrimonio dell'Ente.

L'inventario dei beni immobili e mobili deve essere periodicamente aggiornato ed allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 19 - PUBBLICAZIONI DELIBERAZIONI

Salva l'applicazione della legge 17.7.1890 n° 6972 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'Albo dell'Ente, durante il primo

giorno festivo successivo alla data dell'atto.

I regolamenti, prima dell'entrata in vigore, sono ripubblicati all'Albo dell' Ente per quindici giorni consecutivi.

Il segretario è responsabile della pubblicazione.

CAPITOLO IV°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge o regolamentari vigenti in materia.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto approvativo del Presidente della Regione Siciliana.